



Comune di COGOLETO

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI  
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE  
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE  
ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 27-01-2021.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **ART. 1 - Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2) Il canone, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 844, denominato “canone mercatale” si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **ART. 2 – Classificazione del Comune**

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in relazione ai dati statistici ufficiali il Comune di Cogoletto si colloca nella fascia fino ai 10.000 abitanti.

### **ART. 3 - Presupposto del canone**

- 1) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.

### **ART. 4 - Soggetti passivi**

- 1) Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

### **ART. 5 – Le tariffe**

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
  - b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare.

### **ART. 6 – Criteri per la determinazione del canone**

- 1) Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

- a. durata dell'occupazione;
  - b. tipologia dell'occupazione
  - c. superficie occupata, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - d. zona del territorio comunale dove si realizza l'occupazione.
- 2) Ai fini del calcolo del canone mercatale vengono applicate le tariffe di cui all'art. 5 del presente regolamento frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata. Ai sensi del comma 843 dell'art. 1 della L. 160/190 è previsto un aumento del 25 per cento delle tariffe di cui all'art. 5 del presente regolamento.
  - 3) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con un carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente articolo
  - 4) Le frazioni di canone sono arrotondate all'euro inferiore per importi fino a 50 centesimi, all'euro superiore negli altri casi.
  - 5) Alla luce delle prescrizioni dei commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento l'ALLEGATO B : prospetto dei coefficienti di valutazione applicati.

#### **ART. 7 – Suddivisione del territorio in zone**

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree del Comune sono classificate in tre categorie, individuate nell'ALLEGATO A, in relazione alla loro rilevanza commerciale, ricavata dagli elementi di centralità ed intensità abitativa, anche sulla base dei criteri posti dal codice della strada. Qualora venissero intitolate nuove strade l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato A sarà di mera competenza della Giunta Comunale.
- 2) Qualora l'occupazione riguardi più strade ricadenti in diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **ART. 8 – Versamento del canone**

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 2) Per i soggetti titolari di concessione il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 3) Il canone, di norma, deve essere versato in unica soluzione. Qualora l'ammontare del canone sia superiore ad euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione a norma di quanto previsto dal Regolamento entrate vigente.

#### **ART. 9 – Rimborsi**

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 5,00 euro, al netto degli interessi maturati.

- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

#### **Art. 10 – Subentro nella concessione**

- 1) Nel caso di subentro ad una concessione a seguito di atto di vendita ovvero ad affitto d'azienda, la stessa concessione, autorizzazione potrà essere rilasciata solo nel caso in cui il titolare della concessione originaria risulti in regola con i pagamenti del canone mercatale per tutti gli anni, anche pregressi.

#### **ART. 11 – Decadenza della concessione**

- 1) La concessione decade nel caso in cui il concessionario non abbia provveduto al versamento del canone mercatale per una annualità.

#### **ART. 12 - Riscossione coattiva**

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge.

#### **ART. 13 - Sanzioni e penalità**

- 1) Per le occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento presumendo come data di inizio dell'occupazione il trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **ART. 14 – Contenzioso**

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **ART. 15 – Trattamento dei dati personali**

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

**1° CATEGORIA**

**ELENCO DELLE VIE**

VIA AL PARCO

VIALE DEL PARCO

LUNGOMARE SANTA MARIA

LUNGOMARE A. BIANCHI

PIAZZA A. GIUSTI

PASSO COGORNO

PIAZZA DELLA CHIESA

PASSO MAZZINI

PIAZZA FOSCO MAGGETTI

PIAZZA CAPITAN AGNESE

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

PIAZZA EUROPA

PIAZZA GIOVANNI XXIII

PIAZZA M. RAIMONDI

PIAZZALE A. DE GASPERI

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'

PIAZZALE DELLA CHIESA

SCALO D. COLOMBO

SCALO M.G. COLOMBO

VIA DEGLI AGNESE

VIA G. PESTALARDO

VIA PIAVE

VIA RATI

VIA S.E. RECAGNO sino all'incrocio con via Gioiello

VIA 30 OTTOBRE 1943

VICO ALLE CAVE

PIAZZALE GRAMSCI

SCALO P.G. RATI

VIA C. BARDINA

VIA C. COLOMBO

VIA D. POGGI

VIA G. MAZZINI

VICO DEI PESCATORI

VIA L. PARTENTI

VIA VERNAZZA

VIA PARASCO

## **2° CATEGORIA**

### **ELENCO DELLE VIE**

PIAZZA STELLA MARIS  
SALITA VILLANUOVA  
VIA S. FLEMING  
VIA A. GASTALDI  
VIA AGLI ORTI  
VIA ARRESTRA  
VIA ARRESTA INTERNA  
VIA AURELIA DI PONENTE  
VIA DI VAGNO  
VIA 1° MAGGIO  
VIA MIRAMARE  
VIA VILLANUOVA  
VIA XXV APRILE  
VIA N. BAGLIETTO  
VIA PINI DOMESTICI  
VIA PRATO DELLE OCHE  
VIA BEUKA fino all'autostrada  
VIA L. ALLEGRO  
SALITA BALDASSANA  
VIA L. BRUZZONE  
VIA RECAGNO (oltre l'incrocio con via Gioiello)  
PIAZZALE GUIDO ROSSA  
PIAZZA P. TOGLIATTI  
PIAZZA S. ALLENDE  
VIA BRIGATE PARTIGIANE  
VIA D. GIUSTO  
VIA DEI LAGONI (sino alla sbarra)  
VIA DELLE CANISSE  
VIA DON MILANI  
VIA DON MINZONI  
VIA G. BURANELLO  
VIA G. SCANNAGATTA  
VIA MARTIRI FOSSE ARDEATINE  
VIA MOLINETTO (fino autostrada Ventimiglia GE)  
VIA NETTUNO  
VIA SACERDOTE DEL BONO  
VIA SAN LORENZO  
VIA VENERE  
SCALINATA DONEGARO  
STRADA ROMANA  
VIA BENEFIZIO  
VIA DELLA GIOVENTU'  
VIA DELLA PACE (fino all'autostrada Ventimiglia GE)  
VIA F. ISNARDI  
VIA O. SCASSI INFERIORE  
VIA O. SCASSI SUPERIORE  
VIA XII OTTOBRE 1492  
LOC. DONEGARO  
LARCO BELVEDERE  
VIA A. TENNYSON  
VIA BELVEDERE

VIA MOLINO DELLA ROCCA  
VIA RONCO (fino all'autostrada Ventimiglia GE)  
VIA ROSSI  
VIA TRE CARAVELLE  
VIA GIOIELLO  
VIA PRINO SUPERIORE (fino all'autostrada)  
SALITA PRINO SUPERIORE (sino all'autostrada)  
SALITA DELLA COSTA  
VIA AURELIA DI LEVANTE  
VIA COLOMBARA  
VIA DELLA MADONNINA  
VIA E. FERMI  
VIA L. STOPPANI (fino alla rete ferroviaria)  
VIA LE PLEADI  
VIA 8 MARZO  
VIALE ALLO SCOGLIO  
VIALE DEGLI ULIVI  
VIALE DEI LIMONI  
VIALE DELLE MIMOSE  
VIALE DELLE PALME  
VIA PRINO INFERIORE

### **3° CATEGORIA**

#### **ELENCO DELLE VIE**

DISCESA BRICCO FALO'  
DISCESA SANTINA  
LOCALITA' BRICCO DI RATOZANINO  
LOC. CIOSA  
LOC. ISOLONE  
LOC. MOLINO  
LOC. RONCO  
LOC. ROVETO  
CIA BRICCO FALO'  
VIA CIOSA  
VIA DELLA COOPERAZIONE  
VIA MAIOA  
VIA MOLINO  
VIA PESCE PIETRO  
VIA PRICCONE  
LOC. BELVEDERE DI SCIARBORASCA  
LOC. MARCHETTO DI SCIARBORASCA  
LOC. VALDOLIVO DI SCIARBORASCA  
LOC. BARUDDA  
LOC. CHIAPPE  
LOC. MONTEGROSSO  
LOC. PETADINO  
LOC. PIANA  
LOC. PIANCAVALLERO  
LOC. SPERONE SUPERIORE  
LOC. ZUCCHINA  
PIAZZA SANT'ERMETE  
SALITA SPERONE  
VIA AL PIANO  
VIA AL PONTE  
VIA ARMA  
VIA DATTILO  
VIA CEOLA  
VIA CHIAPPA  
VIA DEL PARTIGIANO  
VIA RUMARO  
VIA SCHIVA'  
LOC. CHIOSSONE  
LOC. CIAZZE  
LOC. FOSSE  
LOC. FOSSE PEOLU'  
LOC. GIASSO  
LOC. GRITTINI  
LOC. LAMBERTA  
LOC. MAXEE  
LOC. PERSICO  
LOC. PIANI  
LOC. PRATO ARRIGA  
LOC. TUCCIO  
VIA AL DESERTO  
VIA CASCINE



VIA CASTAGNASSA  
VIA COSTA DEI PRATI  
VIA G. CALCAGNO  
VIA PERSICO  
VIA PRATOROTONDO  
VIA TUCCIO  
VIA MOLINETTO (oltre autostrada GE Ventimiglia)  
VIA VALCALDA  
VIA DELLA PACE (oltre autostrada GE Ventimiglia)  
VIA RONCO (oltre autostrada GE Ventimiglia)  
LARGO DEGLI ULIVI  
LOC. MARCHETTO DI LERCA  
LOC. VALDOLIVO DI LERCA  
LOC. ARGENTINO  
LOC. BEGA-LERCA  
LOC. BRICCO  
LOC. BUGIU  
LOC. CAMPASSO  
LOC. CAMPO  
LOC. CAMPO DEL PRETE  
LOC. CAMPOMARZO  
LOC. CAPUA'  
LOC. CASTELLUZZO  
LOC. COSTA  
LOC. CUNIAZZO  
LOC. DIETRO VALLE  
LOC. ERXIO  
LOC. FOSSA DEL GALLO  
LOC. FREXE  
LOC. GRATUA  
LOC. LAVEGGIA  
LOC. LAVELLI  
LOC. LEIROLA  
LOC. LOAGA  
LOC. LEDOLE  
LOC. LOMELLINA  
VIA POGGIO S. ANNA  
VIA STRADA DI LERCA  
VIA VALVERDE  
VICO VIGNAGRANDE  
LOC. OLIVARI -LERCA  
LOC. PIANA SOPRA  
LOC. PIANA SOTTO  
LOC. PIGNA  
LOC. PISSALUTTO  
LOC. POSSACQUA  
LOC. PRATO  
LOC. QUARTINO  
LOC. SANT'ANNA  
LOC. SCAGGINA  
LOC. STAMPE NUOVE  
LOC. STAMPE VECCHIE  
LOC. TAGLIATA SOPRA

LOC. TAGLIATA SOTTO  
LOC. TALAPO'  
LOC. VALLONE  
LOC. VARSUA  
LOC. VILLA VALLE  
LOC. ZERBO  
PASSO MONTE RAMA  
PIAZZA SAN BERNARDO  
VIA AL CASTELLO  
VIA STOPPANI (oltre la rete ferroviaria)  
VIA M.G. COLOMBO  
VIA MARCHESI SPINOLA  
VIA PASTONELLO  
LOC. CASTAGNETTA  
PIAZZA ANTONIO BUELLI  
PIAZZA N.L. POGGI  
SALITA MAXETTI  
SALITA PRINO SUPERIORE (oltre l'autostrada)  
STRADA VICINALE CHIAPPINO  
VIA CAPIESO  
VIA VISCONTI PRASCA  
VIA NATALINO OTTO  
VIA PISSAROTTA  
VIA CHIAPPINO  
VIA MALUEA  
VIA PRINO SUPERIORE (oltre autostrada)  
VIA SAN GIOVANNI BOSCO  
STRADA DI PRATOZANINO  
VIA SAN ROCCO  
PIAZZA DANEO  
LOC. SPLENDORIA  
VIA AGRIFOGLIO  
VIA ERICA  
VIA FRANKENBERGEN  
VIA GINEPRO  
VIA GINESTRA  
VIA BEUKA (oltre l'autostrada)  
VIA MIRTO

## **ALLEGATO B**

### COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE AREE MERCATALI

<i>TIPO DI COEFFICIENTE</i>	COEFFICIENTE APPLICATO
<i>Categorie d'importanza delle strade, aree e spazi (vedi allegato A)</i>	
<i>CATEGORIA I<sup>^</sup></i>	1,00
<i>CATEGORIA II<sup>^</sup></i>	0,90
<i>CATEGORIA III<sup>^</sup></i>	0,70

### COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	0,80	0,80
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,80	0,80
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
4) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere	2,00	2,00
5) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	0,70	0,70